



TEORIA E STORIA DEL DIRITTO PRIVATO

RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE - PEER REVIEWED JOURNAL
ISSN: 2036-2528

Giovanbattista Greco

**Il rifiuto della figlia alle nozze in diritto attico,
ebraico e romano**

Numero XI Anno 2018
www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com

Proprietario e Direttore responsabile

Laura Solidoro

Comitato Scientifico

A. Amendola (Univ. Salerno), E. Autorino (Univ. Salerno), J.P. Coriat (Univ. Paris II), J.J. de Los Mozos (Univ. Valladolid), L. Garofalo (Univ. Padova), P. Giunti (Univ. Firenze), L. Loschiavo (Univ. Teramo), A. Petrucci (Univ. Pisa), P. Pichonnaz (Univ. Fribourg), J.M. Rainer (Univ. Salzburg), S. Randazzo (Univ. LUM Bari), L. Solidoro (Univ. Salerno), J.F. Stagl (Univ. de Chile), E. Stolfi (Univ. Siena), V. Zambrano (Univ. Salerno).

Comitato Editoriale

A. Bottiglieri (Univ. Salerno), C. Corbo (Univ. Napoli Federico II), M. d'Orta (Univ. Salerno), F. Fasolino (Univ. Salerno), L. Gutiérrez Massón (Univ. Complutense de Madrid), L. Monaco (Seconda Univ. Napoli), M. Scognamiglio (Univ. Salerno), A. Triscioglio (Univ. Torino)

Redazione

P. Capone (Univ. Napoli Federico II), S. Cherti (Univ. Cassino), N. Donadio (Univ. Milano)

Comitato dei Referees

F. Amarelli, A. Calore, R. Cardilli, D. Centola, A. Cernigliaro, G. Coppola, T. Dalla Massara, L. De Giovanni, I. Del Bagno, I. Fagnoli, V. Ivone, L. Labruna, P. Lambrini, A. Lovato, L. Maganzani, F. Mancuso, G. Matino, F. Mercogliano, A. Palma, F. Procchi, S. Puliatti, F. Reduzzi Merola, M. Robles, M. Squillante, A. Torrent, G.P. Trifone, A. Tucci, P. Ziliotto.

Segreteria di Redazione

G. Crescenzo, C. De Cristofaro, P. Pasquino

Sede della Redazione della rivista:

Prof. Laura Solidoro
Via R. Morghen, 181
80129 Napoli, Italia
Tel. +39 333 4846311

Con il patrocinio di:



Ordine degli Avvocati di Salerno



Dipartimento di Scienze Giuridiche
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno

Aut. Tr. Napoli n. 78 del 03.10.2007

Provider

Aruba S.p.A.

Piazza Garibaldi, 8

52010 Soci AR

Inscr. Cam. Comm. N° 04552920482 – P.I. 01573850616 – C.F. 04552920482

Come Collaborare

I contributi, conformi ai criteri di citazione indicati sul sito web della rivista, non superiori ai 98.000 caratteri, dovranno essere inviati all'indirizzo di posta elettronica della Redazione con l'indicazione della qualifica, della città e della nazione di residenza degli Autori (sede universitaria o Foro di appartenenza o Distretto notarile) e, se si desidera, dell'indirizzo di posta elettronica (che verrà pubblicato in calce al contributo). Gli autori sono invitati a inviare alla Rivista, insieme con il testo da pubblicare, due 'abstract', di cui uno in lingua diversa da quella del contributo, e 'parole chiave' nelle due lingue.

'Teoria e storia del diritto privato' subordina la pubblicazione dei contributi che pervengono alla Redazione alla sola approvazione da parte del Comitato scientifico, che si riserva di escludere dalla pubblicazione gli articoli che non risulteranno in linea con il programma scientifico della Rivista. Tuttavia, in considerazione dei nuovi parametri introdotti dalle Sedi universitarie per la valutazione dei lavori scientifici e per l'accreditamento, se l'Autore ne fa richiesta, ciascun saggio pervenuto alla Rivista può essere valutato da due Referees. I Referees sono Colleghi cui la Direzione e il Comitato scientifico della Rivista – in attenta considerazione sia del settore scientifico-disciplinare cui risulta riferibile il saggio da valutare, sia della professione dell'Autore – chiedono di effettuare un processo di valutazione anonimo, inviando con e-mail l'articolo, privo del nome dell'Autore e di tutti i riferimenti alla sua identità (si invitano perciò gli Autori interessati alla valutazione dei Referees a far pervenire alla Redazione due files del saggio, di cui uno risulti privo di ogni riferimento alla propria identità). Nella fase della valutazione, pertanto, i Referees non conoscono l'identità dell'Autore e, a sua volta, l'Autore non conosce l'identità dei Referees che valutano il suo contributo (c.d. doppio cieco, *double blind*). Tuttavia, per la trasparenza del procedimento, nell'anno successivo alla pubblicazione on line del saggio, la Rivista comunica mediante pubblicazione l'identità dei Referees. La Direzione della Rivista riceve da ciascun Referee una relazione (*report*), che viene inviata con e-mail all'altro Referee e all'Autore. Dopo aver esaminato le due relazioni dei Referees, il Direttore responsabile e il Comitato scientifico decidono se pubblicare il saggio, o respingerlo, o richiederne una revisione (in tale ultimo caso la nuova versione viene inviata ai Referees per un secondo giudizio). Ai fini della pubblicazione, il giudizio dei Referees non è vincolante, perché la Direzione e il Comitato scientifico decidono in ultima istanza se pubblicare l'articolo o rifiutarlo, soprattutto qualora si verifichi una divergenza di opinione tra i Referees. Il *report* dei Referees consiste in un commento, schematico o in forma discorsiva, composto di due parti. Nella prima parte si espone un giudizio sui seguenti punti: 1) Attinenza del tema trattato alle finalità della Rivista; 2) Originalità o rilevanza della trattazione; 3) Correttezza del metodo e coerenza delle argomentazioni; 4) Attenzione critica per la letteratura sul tema trattato; 5) Livello di comprensibilità da parte dei lettori della Rivista (accademici e professionisti). Nella seconda parte del *report*, il Referee giudica il lavoro come: a) pubblicabile, oppure b) non pubblicabile, oppure c) pubblicabile con modifiche (specificandole).

Sarà cura della Redazione della Rivista comunicare all'indirizzo di posta elettronica degli Autori l'accettazione del contributo e la data di pubblicazione dello stesso.

'Teoria e storia del diritto privato' è una rivista a formazione progressiva: i contributi, pertanto, previa approvazione del Comitato scientifico, verranno inseriti nel sito in corso d'anno, circa 60 gg. dopo l'arrivo in Redazione.

IL RIFIUTO DELLA FIGLIA ALLE NOZZE IN DIRITTO ATTICO, EBRAICO E ROMANO

SOMMARIO: 1. Il ruolo della famiglia nello studio dei rapporti tra appartenenza di genere e diritto – 2. Πόλις e οἶκος ad Atene – 3. La donna e ἑγγύη – 4. Diventare spose in diritto ebraico – 5. L'assenso agli *sponsalia* romani – 6. La silenziosa *potentia* della donna romana e il silenzio di quella greca ed ebraica.

1. Il ruolo della famiglia nello studio dei rapporti tra appartenenza di genere e diritto

Quello della condizione giuridica della donna nell'antichità costituisce un tema complesso, impossibile da esaurire quando lo si osservi da un'unica prospettiva. Il rapporto tra appartenenza al genere femminile e ordinamento si atteggia in modo diverso a seconda che si guardi alla capacità di diritto pubblico o a quella di diritto privato e varia in base all'epoca e al modello oggetto di osservazione: madre, meretrice, sacerdotessa, donna giovane o anziana¹.

¹ Di conseguenza, la letteratura in argomento, dedicata in modo preponderante all'ambiente romano, manifesta varie sensibilità ed approcci. Ci limitiamo a segnalare: A. MONTAÑANA CASANI, *Donna e società. Spose e madri a Roma*, in *Studia Præmonstratorum*, 13, 2011, 213 ss.; A. DEL CASTILLO, *El sistema legislativo como elemento fundamental para el desarrollo femenino en el mundo romano*, in *Actas de las Quintas Jornadas de Investigación Interdisciplinaria (La mujer en el mundo antiguo)*, Madrid, 1986, 183 ss.; E. CANTARELLA, *Identità, genere e sessualità nel mondo antico*, in *Diritto e società in Grecia e a Roma*, a cura di A. Maffi e L. Gagliardi, Milano, 2011, 951 ss.; EAD., *Potere femminile, Diritto e Stato tra mito e antropologia*, in *Quad.*

Ciononostante, se nella vita delle civiltà antiche volessero individuarsi degli ambiti di elezione per lo studio degli *status* personali, uno di questi dovrebbe coincidere con la famiglia. I legami di parentela, in effetti, costituiscono la grammatica elementare di ogni società, il primo modo in cui gli uomini organizzano le relazioni che li riguardano. Non esiste comunità umana che non abbia elaborato regole per i rapporti tra genitori e figli e, più in generale, tra consanguinei e affini. Anche gruppi che potremmo definire ‘poco evoluti’ possono evidenziare sistemi di parentela estremamente complessi, che affondano le radici nella natura (il fatto biologico della riproduzione) ma non si riducono a questa dimensione.

Tra tutte le norme di riferimento, quelle che presiedono alla creazione dei nuclei familiari sono in grado di consegnare indicazioni preziose non solo sulle scelte di valore che ispirano le gerarchie domestiche, ma anche in ordine alla posizione che i

Stor., 28, 1988, 107 ss.; F. CENERINI, *Il ruolo delle donne nelle città alla fine dell'età repubblicana: il caso di Mutina*, in *Hoc quoque laboris premium'. Scritti in onore di G. Bandelli*, a cura di M. Chiabà, Trieste, 2014, 63 ss.; L. PEPPE, *Posizione giuridica e ruolo sociale della donna romana in età repubblicana*, Milano, 1984; S. POMEROY, *Diosas, rameras, esclavas y esposas*, Madrid, 1999; R. VILLERS, *Le statut de la femme a Rome jusqu'a la fin de la République*, in *Recueils de la Société Jean Bodin. La Femme*, I, Bruxelles, 1959, 177 ss.; J. GAUDEMET, *Le statut de la femme dans l'Empire Romain*, in *Recueils*, cit., 191 ss.; A. CHERCHI, *Riflessioni sulla condizione giuridica delle metallariae nel tardo impero. A Proposito di C. 11.7(6).7*, in *AUPA*, 59, 2016, 209 ss.; P. DESIDERI, *Catone e le donne. (Il dibattito liviano sull'abrogazione della 'lex Oppia')*, in *Opus*, 3, 1984, 63 ss.; *Women and Slaves in Greco-Roman Culture. Differential Equations*, a cura di S.R. Joshel e S. Mumaghen, Londra-New York, 2001; *Women in the Ancient World*, a cura di J. Peradotto, J.P. Sullivan, Albany, 1984; L. LABRUNA, *Donne e pene in Roma antica*, in *Index*, 40, 2012, 1 ss.; M. GAGARIN, *Women and the Law in Gortyn*, in *Index*, 40, 2012, 57 ss.; N. DONADIO, *'Iudicium domesticum', riprovazione sociale e persecuzione pubblica di atti commessi da sottoposti alla 'patria potestas'*, in *Index*, 40, 2012, 175 ss.

membri si vedono assegnati nella comunità². Perciò, per una migliore definizione dei margini di autodeterminazione conferiti all'elemento femminile nelle esperienze giuridiche passate, nelle pagine che seguono mi propongo di approfondire il ruolo rivestito dalla volontà della donna al cospetto di un evento tanto significativo per la sua esistenza come la celebrazione delle nozze.

Procederò all'analisi operando il raffronto fra tre esperienze paradigmatiche nel contesto mediterraneo quali quelle del diritto

² Studi etno-antropologici hanno dimostrato come i rapporti familiari incidano, oltre che sugli statuti personali, anche sull'individuazione dei luoghi in cui l'individuo si troverà a vivere, l'identità delle sue amicizie, il mestiere esercitato. Tale influenza trova esplicazione tanto nelle c.d. 'società senza scrittura' quanto, sia pure in forma meno accentuata, in quelle industrializzate (R. DELIÈGE, *Antropologia della famiglia e della parentela*, Roma, 2008, 11 ss.). Aderendo all'opinione di M. SAHLINS, *La parentela: cos'è e cosa non è*, Milano, 2014, 29 ss. la forza dei legami di parentela può attribuirsi al fatto che coloro che ne sono interessati sono persone che appartengono le une alle altre, le cui vite sono coinvolte ed interdipendenti. Già Aristotele osservava: «I genitori, dunque, amano i figli come se stessi (giacché i figli nati da loro sono come degli altri se stessi, altri per il solo fatto di essere separati), e i figli amano i genitori perché hanno avuto origine da loro, mentre i fratelli si amano l'un l'altro perché hanno avuto origine dagli stessi genitori, giacché l'identità del loro rapporto con quelli stabilisce un'identità tra di loro; perciò si dice "di uno stesso sangue", "di una stessa radice", e simili. Pertanto, essi sono in certo qual modo una stessa cosa, benché in individui distinti. [...] L'amicizia tra fratelli è simile a quella tra camerati. I cugini, infine, e gli altri parenti si trovano uniti da vincoli che derivano dai fratelli, e ciò per il fatto che discendono dai medesimi progenitori. E sono più o meno intimi a seconda che siano vicini o lontani rispetto al capostipite» (Arist. *eth. Nic.* VIII 1161a-1162b). Sulla rilevanza della parentela in prospettiva antropologica v. pure M. PAVANELLO, *Breve introduzione allo studio antropologico della parentela*, Roma, 2007; P.G. SOLINAS, *La famiglia. Antropologia delle relazioni primarie*, Roma, 2010; *Scelte di famiglia. Tendenze della parentela nella società contemporanea*, a cura di S. Grilli e F. Zanotelli, Pisa, 2010.

attico³, del diritto ebraico e del diritto romano. L'ottica della comparazione sarà funzionale ad arricchire di significato gli esiti della riflessione ed impedire che ad essi si debba guardare come ad un'acritica presa d'atto, agevolando, tra similitudini e contrasti, l'individuazione delle motivazioni sottese ai diversi espedienti normativi che verranno in luce.

2. Πόλις' e 'οἶκος' ad Atene

Nel contesto ateniese, le coordinate lungo le quali si muovono gli istituti propedeutici al matrimonio non possono che risentire del carattere pluralistico di quell'ordinamento. La πόλις⁴

³ Il diritto attico, che ebbe il suo centro di produzione ad Atene, è solo uno dei sistemi giuridici vigenti nella Grecia antica. Deve escludersi che un 'diritto greco', come ordinamento giuridico unitario proprio di tutti gli stati greci o anche solo di una parte di essi, sia mai venuto ad esistenza. Vi fu, piuttosto, una comunanza di matrice spirituale tra alcuni sistemi giuridici dell'area linguistica greca e una certa affinità tra istituzioni, procedure, concezioni dogmatiche e principi organizzativi. Solo valorizzando questi elementi la categoria può assumere pregio metodologico (H.J. WOLFF, *Diritto greco - diritto tolemaico*, in *Dike. Rivista di storia del diritto greco ed ellenistico*, 16, 2013, 97) o quantomeno rispondere ad esigenze didattiche (A. BISCARDI, *Diritto greco antico*, Milano, 1982, 9). *Contra*, però, U.E. PAOLI, voce 'Diritto greco', in *Noviss. dig. it.*, V/2, Torino, 1968, 864 ss. sostiene che la degradazione della πόλις produsse il tramonto di quegli elementi particolaristici che ogni città aveva impresso al proprio diritto privato, portando a galla un fondamento di diritto comune riscontrabile fin oltre l'età ellenistica. Un quadro della dottrina misuratasi con l'argomento può trovarsi compendiato in A. MAFFI, *Gli studi di diritto greco*, in *Dike*, 9, 2006, 7 ss.

⁴ Nella Grecia antica la *polis* costituisce la forma statale per eccellenza, il prodotto più significativo dell'estrema frammentazione del panorama politico del tempo. In età classica, la sua preminenza quale modello organizzativo sarà tale da segnare la crisi ed il tramonto dell'esperienza alternativa dei *κοινά*, federazioni tra comunità dotate di identità etnica. Queste furono indotte a

ha un diritto suo proprio che si affianca ad un sistema di norme a rilevanza familiare, la cui funzione è quella di disciplinare tanto i rapporti interni all'οἶκος quanto quelli che si sviluppano tra nuclei elementari di popolazione.

Anello di congiunzione ideale tra la sfera cittadina e quella domestica è il πολίτης, il cittadino.

I bisogni primari di difesa della comunità comportano che la πόλις si risolva proprio nell'insieme dei πολῖται, i maschi adulti abili al combattimento, arruolati nelle forze armate⁵. Non sono cittadini

frantumarsi o poste dalle città-stato sotto la propria influenza (cfr. C. BEARZOT, *Il federalismo greco*, in *Rivista della Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze*, 2004, <<http://www.rivista.ssef.it/www.rivista.ssef.it/file/public/Dottrina/82/L1.A1001001A08F04B13239F40044.V1.pdf>>). Per una visione di insieme sull'argomento v. M. GIANGIULIO, *Alla ricerca della 'polis'*, in *La civiltà dei Greci. Forme, luoghi, contesti*, a cura di M. Vetta Roma, 2001, 59 ss.; C. AMPOLO, *Nascita e organizzazione delle città. Il sistema della 'polis'. Elementi costitutivi e origini della città greca*, in *I Greci. Storia, cultura, arte e società*, II, 1, a cura di S. Settis, Torino, 1996, 297 ss.; O. MURRAY, *La città greca*, Torino, 1993; O. MURRAY, S. PRICE, *The Greek City: from Homer to Alexander*, New York, 1990; G. GLOTZ, *La città greca*, Torino, 1980; F.W. WALBANK, *There Were Greek Federal States?*, in ID., *Selected Papers: Essays in Greek and Roman History and Historiography*, Oxford, 1985, 20 ss.; G.R. STANTON, *Federalism in the Greek World. An Introduction*, in *Hellenika. Essays on Greek Politics and History*, a cura di G.H.R. Horsley, North Ryde, N.S.W., 1982, 183 ss.; *Federazioni e federalismo nell'Europa antica. Atti del Convegno internazionale, Bergamo, 21-25 settembre 1992*, a cura di L. Aigner Foresti, A. Barzanò, C. Bearzot, L. Prandi e G. Zecchini, Milano, 1994.

⁵ Il collegamento tra godimento della cittadinanza e doveri militari è attestato da numerose fonti che, nella descrizione dell'esercito ateniese, ne illustrano una ripartizione per tribù corrispondente all'articolazione della polis (Hdt. 6.111; Thuc. 6.98; Paus. 1.32.3). Un'iscrizione databile intorno alla fine del IV sec. a.C. attesta poi che gli efebi, raggiunta la maggiore età, per essere inseriti nei registri della cittadinanza, erano chiamati a giurare che avrebbero difeso militarmente il proprio territorio, le cose sacre e i compagni di battaglia (IG II² 1156-1189).

né la donna, né l'impubere né tantomeno coloro che, per aver tradito, disertato o manifestato viltà sul campo di battaglia, appaiono inadeguati a partecipare alla protezione collettiva.

Godere della cittadinanza significa, principalmente, essere legittimati a rivestire le magistrature, sedere nei tribunali, partecipare alle deliberazioni dell'assemblea popolare, sostituirsi alle autorità inerti a presidio di interessi sovrandividuali, esercitare il diritto di accusa.

Quanto all'οἶκος, Aristotele, all'inizio della *Politica*, dopo aver fornito la celebre definizione dell'uomo come animale politico, afferma: «ogni stato è composto di famiglie», «anche la proprietà è parte delle case»⁶. Da qui la definizione moderna di οἶκος come «organismo nel quale sono compresi cose, persone e riti»⁷ ⁸.

Le relazioni giuridiche che si sviluppano entro i confini familiari riguardano la proprietà delle cose, la sfera matrimoniale, le funzioni genitoriali e vedono una gerarchia al cui vertice è posizionato il capo-famiglia.

Lo stesso soggetto che, difendendo la comunità, si avvalora a pieno titolo come cittadino, tra le mura domestiche assume l'appellativo di *kyrios*, letteralmente 'signore'. Egli, infatti, è titolare di una signoria, intesa come pieno e legittimo controllo su tutte le componenti dell'οἶκος, del cui funzionamento è responsabile e delle quali ha la rappresentanza di fronte alla πόλις. Le prerogative

⁶ Arist. *pol.* I.3.1253b2-8.

⁷ U.E. PAOLI, voce *Famiglia (diritto attico)*, in *Noviss. dig. it.*, VII, Torino, 1961, 36.

⁸ Si deve a Senofonte (*Xen. Oec.* I.5) l'accento ad una possibile distinzione tra i termini *oikia* e *oikos*, con il primo a designare la casa come luogo fisico di residenza e il secondo il complesso di beni e persone facenti capo allo stesso nucleo familiare. S. FERRUCCI, *L'οἶκος' nelle leggi della polis. Il privato ateniese tra diritto e società*, in *Etica & Politica*, 9, 2007, 138, rileva però che l'uso dei due lemmi in greco antico non sia rigoroso al punto da poterne prefigurare l'alterità.

che gli sono conferite, pur variando di contenuto in funzione dei rapporti a cui afferiscono, hanno in comune il tratto dell'esclusività: egli soltanto può acquisire e mantenere la proprietà di terra e case⁹, unirsi in legittime nozze con una donna ateniese e procreare figli che presentino i requisiti per accedere alla cittadinanza, se maschi, o trasmette tale attitudine alla prole, se di sesso femminile¹⁰. Più in generale, solo l'uomo possiede nella sua pienezza il *logos* e quindi la capacità di deliberare mentre alla moglie fa capo una ragione minore e imperfetta, che non le consente di tenere a freno la sua componente concupiscibile¹¹.

La πόλις vigila sul mantenimento del giusto ordine familiare ed eventualmente interviene a sanarne la violazione¹². Nel far ciò, pur proponendosi di garantire gli interessi degli elementi più deboli, non giunge mai a mettere in discussione i rapporti di forza interni alla casa, dosando gli strumenti a propria disposizione in maniera che il risultato conseguito non vada oltre il mero ripristino delle condizioni ideali di funzionamento del gruppo. Né potrebbe essere altrimenti, poiché, in termini di assoluta reciprocità, la città fa dipendere la sua esistenza, anche politica, dalle strutture familiari e queste da quella: da un lato, il cittadino è tale solo se proviene da un οἶκος in linea con i requisiti richiesti per essere definito tale e privo di pendenze verso lo Stato; dall'altro, solo il cittadino può a

⁹ Eur. *Or.* 917 ss.; Arist. *pol.* 1318b9.

¹⁰ S. FERRUCCI, *L'οἶκος*, cit., 139.

¹¹ Arist. *pol.* I.13.1260a.

¹² Ciò si verificava, ad esempio, quando il πολίτης veniva meno ai propri doveri verso un soggetto sottoposto alla sua tutela. Un simile inadempimento era sanzionato attraverso un giudizio esperibile da qualunque cittadino contro il potestario o con un intervento di natura amministrativa da parte dell'arconte eponimo (A. BISCARDI, *Diritto*, cit., 110).

pieno titolo esercitare la sua *kyrieia* sulle cose e persone comprese nel suo οἶκος¹³.

3. *La donna e l'ἔγγυή'*

Ad Atene, in epoca classica, le nozze, quale momento fondativo della comunità familiare, richiedevano lo svolgimento di una cerimonia preliminare detta ἔγγυή o ἔγγυήσις.

Questa pratica dovette affermarsi con la decadenza del matrimonio per compera di età omerica, che impose di adottare accorgimenti affinché l'elemento intenzionale, attraverso cui si distingueva l'unione legittima dalla mera convivenza, continuasse ad avere piena esplicitazione¹⁴.

L'ἔγγυή, originariamente priva di rilevanza giuridica, fu probabilmente disciplinata per la prima volta nella legislazione solonica.

Proprio a Solone si attribuisce la paternità di una serie di interventi normativi funzionali a rafforzare e risanare moralmente l'istituzione familiare, quali la limitazione della dote¹⁵, l'imposizione al marito del divorzio dalla moglie adultera, l'abolizione del *ius*

¹³ L'intimo legame tra città-stato e ambito familiare è esplorato con singolare incisività da Demostene che, parlando contro il corrotto Aristogitone, nel 325 a.C. circa, lo paragona ad una vipera e uno scorpione e lo indica come elemento pericoloso per le strutture cittadine in ragione della sua natura asociale e dell'incapacità di condividere i valori propri della comunità, che gli altri invece professano vivendo come parte del corpo civico allo stesso modo di come le famiglie abitano ciascuna la propria casa (Dem. *Arist.* § 51-87).

¹⁴ F. BOZZA, *Il matrimonio nel diritto attico*, in *Annali del Seminario Giuridico della Regia Università di Catania*, I, 1934.

¹⁵ Plut. *Sol.* 20.6. La prescrizione, secondo I. SAVALLI, *La donna nella società greca antica*, Bologna, 1983, 45, avrebbe dovuto impedire che l'istituto della dote subisse un uso distorto per servire alla circolazione della proprietà terriera in frode ai divieti di alienazione che la riguardavano.

vendendi che il padre aveva sino ad allora vantato verso i figli, la regolamentazione delle successioni *mortis causa*¹⁶.

In assoluta coerenza con tali previsioni si pone l'attribuzione di effetti legittimanti dell'unione matrimoniale alla formale promessa di nozze¹⁷.

Questa si risolveva nella dichiarazione attraverso cui, alla presenza di testimoni, il futuro marito assicurava al *kyrios* della donna che ella sarebbe divenuta sua moglie, ricevendone l'assenso più o meno implicito. In quello stesso frangente veniva stabilito l'ammontare della dote.

È stato sostenuto che l'impegno assunto in tali forme, accompagnato dalla consegna della sposa, avrebbe esplicato effetti costitutivi dell'unione matrimoniale¹⁸. Sembra maggiormente persuasivo ritenere, tuttavia, che l'ἔγγυή consistesse in un mero atto di fidanzamento. La promessa di nozze e la sua realizzazione restavano tappe cronologicamente e strutturalmente distinte di un processo che aveva il proprio culmine nell'inizio della coabitazione, come lascia intendere Aristotele nella *Politica*¹⁹. Non può del resto ritenersi casuale che l'oratoria, quando si concentri sulla dimostrazione dell'esistenza di legittime nozze, esamini prove che riguardano ciascuno dei momenti considerati, legittimando l'opinione che nessuno di essi avesse valore assorbente²⁰.

¹⁶ Sulla centralità dell'azione normativa di Solone in materia successoria v. Arist. *Ath. pol.* 9.2.

¹⁷ Da questo punto di vista, il lessico del fidanzamento attico si dimostra debitore di quello sviluppato in relazione ai rapporti obbligatori, laddove ἔγγυαῖν è voce verbale che, nel significato originario, designa l'atto di porsi nelle mani del creditore (F. BOZZA, *Il matrimonio*, cit., 4).

¹⁸ E. HRUZA, *Beiträge zur Geschichte des griechischen und römischen Familienrechts*, Erlangen un Leipzig, I, 1892.

¹⁹ Arist. *pol.* I, 3, 1253b 9 su cui v. A. BISCARDI, *Diritto*, cit., 98; U.E. PAOLI, *Studi di diritto attico*, Firenze, 1930, 272 ss.

²⁰ S. FERRUCCI, *L'οἶκος*, cit., 140.

Orbene, la volontà della donna rispetto alla celebrazione dell'ἔγγυη non ci risulta fosse oggetto di specifica considerazione.

Il matrimonio ad Atene non lasciava grande spazio alle scelte affettive, essendo realizzato per lo più in risposta a valutazioni che coinvolgevano il patrimonio ed il prestigio sociale²¹.

Non di rado le ragazze erano promesse in sposa in età infantile e contraevano matrimonio verso i quindici anni con uomini ben più maturi. In attesa di lasciare il nucleo familiare di origine non ricevevano alcuna educazione che contribuisse a sviluppare in loro capacità critiche tali da consentire l'adozione di scelte consapevoli in ottica matrimoniale²².

Non deve allora meravigliare se, pur essendo parte essenziale del rapporto che si andava ad instaurare, esse non recitassero un ruolo attivo nel rituale del fidanzamento, in cui l'assunzione degli impegni restava prerogativa strettamente maschile.

Le testimonianze nel senso indicato sono numerose e concordanti. La prima ci è fornita da Andocide (Andoc. IV, 13):

Θαυμάζω δέ τῶν πεπεισμένων Ἀλκιβιάδην δημοκρατίας ἐπιθυμεῖν, τοιαύτης πολιτείας ἢ μάλιστα κοινότητα δοκεῖ ἠρῆσθαι, οἷ οὐδ' ἀπὸ τῶν ἰδίων αὐτὸν θεῶνται, ὀρῶντες τὴν πλεονεξίαν καὶ τὴν ὑπερηφανίαν, ὃς τὴν Καλλίου γήμας ἀδελφὴν ἐπὶ δέκα ταλάντοις, τελευτήσαντος Ἴππονίου στρατηγοῦντος ἐπὶ Ἰδηλίῳ ἔτερα

²¹ E. CANTARELLA, *L'ambiguo malanno. Condizione e immagine della donna nell'antichità greca e romana*, Bari, 2013, 74 s. rileva come l'assenza di divieti matrimoniali ad Atene tra parenti stretti come zio e nipote o, addirittura fratelli consanguinei (ma non pure uterini), trovasse spiegazione nell'esigenza di conservare in famiglia i beni che sarebbero stati necessari a costituire la dote della sposa e non già nella sopravvivenza di residui di antiche strutture familiari.

²² E. CANTARELLA, *L'ambiguo malanno*, cit., 73.

τοσαῦτα προσεπράξατο, λε'γων ὡς ὠμολόγησεν ἐκεῖνος, ὅποτε παῖς αὐτῷ ἐκ τῆς θυγατρὸς γένοιτο, προσθήσειν ταῦτα²³.

Con l'intento di denigrare Alcibiade e smascherare il carattere solo apparente delle sue virtù civiche, l'oratore ci racconta di quanto quel politico si fosse dimostrato arrogante nelle faccende private, prendendo in sposa la sorella di Callia, che già portava in dote dieci talenti, e pretendendone altrettanti dopo la morte del suocero Ipponico, sul pretesto che l'uomo - ormai incapace di smentirlo perché defunto - si era compromesso a corrisponderglieli se gli fosse nato un nipote. Come può vedersi, l'unione matrimoniale e finanche la prole generata in costanza di essa sono degradati ad una mera questione economica, la cui regolazione è svolta nel contraddittorio tra genero e suocero.

Demostene, nell'orazione seconda contro Stefano, individua proprio nel padre, nel fratello da parte di padre e nel nonno paterno le persone autorizzate a compiere per conto della donna l'ἔγγυη, il cui perfezionamento garantisce la legittimità della filiazione:

²³ «Mi sorprendo poi di quelli che si sono fatti convincere che Alcibiade sostenga ardentemente la democrazia, cioè quella forma di governo che sembra prediligere soprattutto la partecipazione popolare, poiché costoro non lo giudicano in base al suo comportamento in privato, osservandone l'arroganza e l'alterigia: proprio lui che, dopo aver sposato la sorella di Callia che portava una dote di dieci talenti, alla morte di Ipponico, stratego a Delion, ne pretese altrettanti, dicendo che quest'ultimo promise di donarglieli quando gli fosse nato un nipote».

NOMOS. Ἦν ἄν ἐγγυήση ἐπὶ δικαίοις δάμαρτα εἶναι ἢ πατήρ ἢ ἀδελφὸς ὁμοπᾶτωρ ἢ πάππος ὁ πρὸς πατρός, ἐκ ταύτης εἶναι παῖδας γνησίους²⁴.

In un passo di Iseo, l'oratore inveisce contro gli zii della nubenda, sedicenti testimoni di un accordo matrimoniale che egli assume non essere mai avvenuto, lasciando apertamente intendere come le giovani fossero attribuite in moglie quale oggetto passivo (ἐγγυᾶσθαι) di un volere altrui. Nell'occasione, il fidanzamento controverso sarebbe avvenuto a condizioni tanto inique da equiparare la futura sposa ad una *etera*, senza alcuna opposizione da parte dei congiunti:

ὅτε δ' ἡγγύα καὶ ἐξεδίδου ὁ Ἐνδιος τὴν γυναῖκα, ἐπετρέπετε ὑμεῖς οἱ θεῖοι τήντοῦ ἀδελφιδοῦ τοῦ ὑμετέρου αὐτῶν ὡς ἐξ ἐταίρας οὔσαν ἐκείνῳ ἐγγυᾶσθαι, ἄλλως τε καὶ παραγενέσθαι φάσκοντες, ὅτε ὁ ἀδελφιδοῦς ὑμῶν ἡγγυᾶτο τὴν μητέρα τὴν ταύτης κατὰ (τοὺς) νόμους ἔξεν γυναῖκα²⁵.

La figura femminile si colloca sullo sfondo dei patti che abbiamo menzionato, senza poter incidere sulla determinazione del loro contenuto. Sono altri, eventualmente, a dover farsi carico di tutelarne gli interessi ed il buon nome.

²⁴ Dem. XLIV 18: «Legge. La prole sia legittima qualora generata da donna data in matrimonio attraverso *eggye* dal padre, dal fratello da parte di padre o dal nonno paterno»

²⁵ Isae. III.70: «Eppure quando Endio stipulò l'accordo matrimoniale e diede in matrimonio la donna in questione, voi, gli zii, permetteste che la figlia di vostro nipote fosse data in nozze a costui alla stregua della figlia di un'etera, tanto più che voi affermate di essere stati presenti quando vostro nipote prese attraverso *eggye* la madre di costei per averla come moglie legittima»

Adirittura, pur nel rispetto delle forme di legge, la donna è costretta talvolta a vedersi trasferita dalla disponibilità di un uomo a quella di un altro con sorprendente naturalezza.

Testimone di ciò è ancora Demostene, che ricorda di come suo padre avesse disposto di sua madre e di sua sorella, fissando anche la misura della dote con cui dovessero essere prese in moglie, rispettivamente, da Afobo e Demofonte²⁶.

Quando si parla di ἔγγυθη, la menzione della futura moglie si accompagna costantemente alla precisazione del valore esatto del compendio dotale, e questa attenzione maniacale che le fonti riservano all'aspetto economico spinge a ritenere che la nubenda fosse percepita quasi come un bene accessorio della porzione patrimoniale che si portava dietro e che per mezzo dei meccanismi matrimoniali veniva fatta circolare²⁷.

Il quadro complessivamente delineato trova suggestive conferme ne *Le suppli*ci di Eschilo.

La tragedia racconta dell'arrivo ad Argo delle cinquanta Danaidi guidate dal padre per fuggire il matrimonio coi cugini, figli di Egitto. Sedute sugli altari, alla periferia della città, tenendo in

²⁶ Dem. XXVII.5: Δημοφῶντι δὲ τὴν ἐμὴν ἀδελφὴν καὶ δύο τάλαντ' εὐθὺς ἔδωκεν ἔχειν, αὐτῷ δὲ τούτῳ τὴν μητέρα τὴν ἐμὴν καὶ προικὰ τ' ὀγδοήκοντα μνᾶς, καὶ τὴν οἰκίαν (οἰκεῖν) καὶ σκεύεσσι χρῆσθαι τοῖς ἐμοῖς, ἡγούμενος, καὶ τούτους ἐτ' οἰκειοτέρους εἶ μοι ποιήσειεν, οὐκ ἂν χειρόν μ' ἐπιτροπευθῆναιη. [«Per Demofonte dispose che prendesse in moglie mia sorella e ricevesse subito due talenti, per il qui presente Afobo che sposasse mia madre con una dote di ottanta mine, <abitasse> la nostra casa e godesse dei nostri arredamenti, nella convinzione per cui se avesse reso costoro in legami di parentela ancora più stretti nei miei confronti, non avrebbero gestito la mia tutela in maniera peggiore»].

²⁷ P. COBETTO GHIGGIA, 'Usi' e 'rifiuti' della donna nell'Atene del IV sec. a.C. a fini successori e patrimoniali: i casi eccezionali di Alkè e Neera, in *Historiká*, I.2, 2011, 80 s.

mano i rami dei supplici, le fanciulle sono raggiunte dal sovrano Pelasgo, al quale chiedono asilo in virtù dei risalenti legami di sangue intrattenuti con la comunità che egli governa. Se fosse seguito un rifiuto, minacciano di suicidarsi²⁸. Il re demanda al popolo riunito in assemblea la decisione sulla supplica, consapevole che il suo accoglimento comporterà la guerra contro gli Egiziadi²⁹. Malgrado il rischio di un conflitto, la decisione adottata sarà quella di far prevalere le ragioni dell'ospitalità e le ragazze vengono condotte dentro le mura cittadine³⁰, mentre i loro pretendenti sopraggiungono a reclamarne la consegna³¹.

Le Danaidi mostrano assoluto coraggio nel rifiutare l'unione matrimoniale con i parenti, ritenuti brutali ed animaleschi. Affermano il valore della loro individualità originaria contro la funzione di mogli e di madri che la società vorrebbe assegnare loro. Lottano per la conservazione della verginità contro il dovere di procreazione. Nella loro avversione alle nozze non vi è spazio per calcoli di convenienza economica.

Perché il pubblico potesse avvertire la forza dirompente di una caratterizzazione siffatta e l'alterità della vicenda rispetto all'ordinario, deve ritenersi che il tragediografo abbia ribaltato i paradigmi in vigore ai suoi tempi.

In questi termini, la richiesta di aiuto rivolta a Pelasgo dalle esuli non ripercorre i toni rituali della *ἱκετεία*, escludendo ogni atteggiamento di riverenza, ma si colloca tra la sfida e il ricatto.

Allo stesso modo, le figlie di Danao incarnano un modello di negazione della norma femminile, il simbolo del sovvertimento

²⁸ Aesch. *supp.* 1-10, 457 e 465.

²⁹ Aesch. *supp.* 356 - 358, 366 - 369.

³⁰ Aesch. *supp.* 605 ss.

³¹ Aesch. *supp.* 940 ss.

delle regole che, nella società greca, presiedono allo sviluppo dei rapporti tra persone di sesso diverso³².

Per converso, se osservate in controluce, raccontano l'assenza di scelta della donna reale.

4. *Diventare spose in diritto ebraico*

L'ebraico biblico, pur conoscendo l'istituzione matrimoniale, non giunse a coniare un termine per definirla univocamente nè per designare gli sposi, ai quali è rispettivamente riservato l'appellativo di *'iš* e *'iššah*, null'altro che 'uomo' e 'donna'. Ciononostante, il linguaggio che le fonti impiegano per descrivere l'unione coniugale è fortemente indicativo. Una donna diventa moglie di un uomo (*'ešet 'iš*) nel momento in cui è concessa in matrimonio da una persona legittimata a farlo (capofamiglia, padrone o padrona)³³. Per converso, l'uomo può considerarsi marito di una donna quando la prende in moglie. Il rilievo per cui l'Antico Testamento non parli anche di uomini 'dati' o 'presi' come marito, e quindi coinvolti passivamente, testimonia come l'unione non nasca su basi egalarie.

Che la partecipazione della donna alla decisione di convolare a nozze non sia essenziale appare con una certa evidenza anche da una serie di passi che hanno ad oggetto il *mohār*. Questo si risolve nella somma di danaro o nel complesso di prestazioni che il pretendente si dichiara disposto ad offrire ai congiunti della futura sposa per ottenere l'assenso alle nozze. La sua misura varia in funzione delle qualità personali dell'interessata - per cui è maggiore

³² Sulla singolare figura delle Danaidi rimandiamo, anche per quanto concerne la bibliografia, a C. PASSARIELLO, *La supplica paradossale delle Danaidi in Eschilo*, in *ὄμιλος - Ricerche di Storia Antica*, 3, 2011, 305 ss.

³³ Cfr. Liv. 20.10 e Pr. 6.26.

se vergine³⁴ - e può incrementarsi quando l'aspirante marito abbia violato la ragazza prima di ottenerne la mano³⁵. Per prassi costante, l'accettazione della *mohār* si interpreta come accettazione della domanda di matrimonio³⁶. Dato che a pronunciarsi in argomento non è preposta la nubenda ma chi sia a capo della sua famiglia, è agevole dedurre che la sua opinione potesse avere una qualche importanza solo se chi fosse legittimato ad assumere la decisione facesse in modo di consultarla. Il testo riportato in Gen. 47-53 non lascia adito a dubbi in proposito:

«E io la interrogai: Di chi sei figlia? Rispose: Sono figlia di Betuèl, il figlio che Milca ha partorito a Nacor. Allora le posi il pendente alle narici e i braccialetti alle braccia. Poi mi inginocchiai e mi prostrai al Signore e benedissi il Signore, Dio del mio padrone Abramo, il quale mi aveva guidato per la via giusta a prendere per suo figlio la figlia del fratello del mio padrone. “Ora, se intendete usare benevolenza e lealtà verso il mio padrone, fatemelo sapere; se no, fatemelo sapere ugualmente, perché io mi rivolga altrove”. Allora Làbano e Betuèl risposero: “Dal Signore la cosa procede, non possiamo dirti nulla. Ecco Rebecca davanti a te: prendila e va’ e sia la moglie del figlio del tuo padrone, come ha parlato il Signore”. Quando il servo di Abramo udì le loro parole, si prostrò a terra davanti al Signore. Poi il servo tirò fuori oggetti d'argento e oggetti d'oro e vesti e li diede a Rebecca; doni preziosi diede anche al fratello e alla madre di lei».

L'episodio narrato ha per protagonista il servo di Abramo, inviato a cercare una compagna per Isacco. Trovata una giovane,

³⁴ A. TOSATO, *Il matrimonio israelitico. Una teoria generale*, Roma, 1982, 102 nt. 84.

³⁵ Gen. 34.12.

³⁶ Tanto può desumersi dall'episodio narrato da 2 Sm. 3.14 in cui Davide, costretto a fuggire, pretende da Saul la consegna della figlia ricordando di averla presa in moglie in cambio del sacrificio di duecento filistei prima che gli fosse sottratta per essere concessa ad un altro uomo.

che rispondeva al nome di Rebecca, questi la vestì di monili e la chiese in moglie al fratello ed al padre, per conto del figlio del proprio padrone. Ottenuto il consenso, la portò via con sé, non prima di aver consegnato vasellame ed oggetti preziosi a lei ed ai congiunti, a titolo di *mohār*. La giovane è interpellata solo perché dichiarare la propria paternità, informazione evidentemente necessaria al servitore per individuare il soggetto legittimato a ricevere la sua offerta di nozze. Null'altro le è richiesto. Del resto il rapporto tra matrimonio e filiazione nell'ambiente ebraico è a tal punto stretto da porre in secondo piano ogni altra aspettativa che la donna possa coltivare in relazione alla vita coniugale, come dimostra la codificazione di un istituto come il levirato, diretto a far sì che la vedova senza prole fosse sposata dal fratello del marito defunto perché i figli nati dalla seconda unione si imputassero alla discendenza del primo coniuge³⁷.

La situazione non cambia se dalla disciplina veterotestamentaria dell'unione matrimoniale si passa a considerare quella talmudica. Secondo il *Talmud*, le nozze si perfezionano con il compimento di due cerimonie, il *Kiddushin* ed il *Nessuin*, in cui l'elemento femminile resta destinatario dell'attribuzione di oggetti simbolici (del denaro, un anello), della pronuncia di dichiarazioni rituali, dell'assunzione di impegni³⁸.

³⁷ Dt. 25.5-10. Un'eco di questa pratica si rinviene anche in Mt. 22.23-30 dove a Gesù è chiesto di chiarire quale dei sette fratelli che avessero sposato la medesima donna in ossequio al precetto mosaico si sarebbe potuto considerare l'effettivo marito dopo la risurrezione.

³⁸ Su cui, diffusamente, v. L. MONTERA, *Elementi di diritto di famiglia ebraico*, in *Comparazione e diritto civile*, Settembre 2013 http://www.comparazionediritto civile.it/prova/files/montera_ebraico.pdf.

5. L'assenso agli 'sponsalia' romani

Nella Roma antica, la famiglia è dominata dalla figura del *pater*. La potestà di cui questi è titolare assume caratteri assolutamente originali rispetto ai poteri parentali riscontrabili presso altre civiltà antiche. Di tanto sono consapevoli i romani stessi, se è vero che Gaio, ancora nel II sec. d.C., afferma che nessun altro popolo conoscesse verso i figli un potere analogo³⁹. Al genitore, in epoca arcaica, è consentito di incarcerare il figlio, percuoterlo, costringerlo a lavorare nel suo fondo, venderlo e ucciderlo⁴⁰. Pur concedendo che tali poteri abbiano potuto conoscere una mitigazione, ancora nel periodo tardo-repubblicano e nel principato, il genitore romano appare come un tipico patriarca autoritario. Non era la durezza dei poteri paterni, tuttavia, il connotato che distingueva la famiglia romana dai modelli familiari coevi bensì la loro estensione temporale. Salvo che non si provvedesse appositamente a sottrarre un *filius* dalla *potestas* nelle forme consentite dall'ordinamento, il suo stato di soggezione si perpetuava per tutto il tempo in cui l'ascendente era in vita. Anche con la morte del *pater familias*, acquisivano l'autonomia familiare solo i suoi discendenti diretti, con gli altri che passavano sotto il potere personale dell'ascendente superstite.

La pervasività delle attribuzioni parentali era tale da interessare tutti gli aspetti maggiormente caratterizzanti della vita dei sottoposti, compresi quelli relativi alle scelte matrimoniali.

Nella prospettiva consegnataci dal *Corpus Iuris Civilis*, il matrimonio, con le conseguenze giuridiche sue proprie, si costituisce quando un uomo e una donna liberi, per i quali sussiste reciprocamente il *conubium* (cioè la capacità riconosciuta dal diritto

³⁹ Gai 1.55.

⁴⁰ Dion. Hal. 2.26.27.

di dar vita fra loro ad una unione coniugale), in assenza di impedimenti legali, stabiliscono un rapporto di coniugio con la volontà effettiva e continua di esserne parte durevolmente⁴¹. L'esistenza del matrimonio dipende dal persistere di questa reciproca volontà dei coniugi.

Non è la consumazione ma il consenso a realizzare le nozze⁴². Questo deve provenire senz'altro dagli sposi ma, se essi risultano *alieni iuris*, anche dal rispettivo *pater familias*; per il *filius familias*, dato

⁴¹ È controverso se l'unione matrimoniale, nei primi secoli della storia romana, si distinguesse o meno, dalla *manus*, intesa come il potere che il marito, o il suo ascendente, assumeva verso una donna di provenienza estranea alla *familia* che entrava a far parte della stessa per scopi riproduttivi, con una condizione parificata a quella di una *filia*. L'istituto della mano maritale sopravvisse fino all'età classica, quando divenne scarsamente praticato. Nel senso dell'autonomia tra le due figure cfr. E. VOLTERRA, *La conception du mariage d'après les juristes romains*, Padova, 1940; ID., *Ancora sulla 'manus' e sul matrimonio*, in *Studi in onore di S. Solazzi*, Napoli, 1948, 675. Più diffusamente sull'istituto matrimoniale e le problematiche connesse cfr. S. SOLAZZI, *'Consortium omnis vitae'*, in *Scritti di diritto romano*, III, Napoli, 1960, 313 ss.; M.V. SANNA, *Matrimonio e altre situazioni matrimoniali nel diritto romano classico. 'Matrimonium iustum' – 'matrimonium iniustum'*, Napoli, 2012; R. ORESTANO, *La struttura giuridica del matrimonio romano dal diritto classico al diritto giustiniano*, I, Milano, 1951; R. ASTOLFI, *Il matrimonio nel diritto romano postclassico e giustiniano*, Napoli, 2012; ID., *Il matrimonio nel diritto romano classico*, Napoli, 2014; E. VOLTERRA, voce *'Matrimonio (diritto romano)'*, in *Enc. dir.*, XVI, 1975, 748; ID., *Diritto di famiglia*, Roma, 1946; O. ROBLEDA, *El matrimonio en derecho romano*, Roma, 1970; R. FIORI, *La struttura del matrimonio romano*, in *BIDR*, 105, 2011, 197 ss.; A. CORBINO, *Il matrimonio romano in età arcaica e repubblicana*, in *Index*, 40, 2012, 155 ss.; P. GIUNTI, *'Consorts vitae'. Matrimonio e ripudio in Roma antica*, Milano, 2004, 145 ss.; C. CASTELLO, *'Consortium omnis vitae'*, in *Utrumque Ius*, 5, 1980, 57 ss.; A. ROMANO, *'Matrimonium iustum'. Valori economici e valori culturali nella storia giuridica del matrimonio*, Napoli, 1996; R. DI MARZO, *Lezioni sul matrimonio romano*, Roma, 1972; I. PIRO, *'Conventio in manum' e successivo matrimonio in Gai 2.139*, in *Labeo*, 35, 1989, 307 ss.

⁴² Ulp. 35 *ad Sab. D.* 35.1.15.: [...] *nuptias enim non concubitus, sed consensus facit.*

che anche i suoi eventuali discendenti cadranno *in potestate*, è necessario il consenso non solo dell'ascendente maschio che in quel momento è titolare della *potestas* (ad esempio, l'avo paterno), ma anche degli altri ascendenti intermedi (ad esempio, il padre), poiché in futuro i nascituri da quelle nozze potrebbero divenirne eredi. Non è così per la figlia, i cui discendenti apparterranno alla *familia* del marito: per lei basta dunque il consenso del *pater familias*.

Pure a Roma, similmente a quanto visto ad Atene, il fidanzamento, formalizzato secondo lo schema degli *sponsalia*, consisteva nell'impegno alla celebrazione di future nozze tra un uomo ed una donna⁴³.

La promessa dava origine ad una relazione giuridica tra i nubendi tanto rilevante da integrare una prefigurazione del vincolo coniugale vero e proprio^{44 45}.

⁴³ Flor. 3 *instit.* D. 23.1.1: *Sponsalia sunt mentio et repromissio nuptiarum futurarum.*

⁴⁴ La giustiziabilità dell'impegno a sposarsi conobbe alterne vicende. Nel regime arcaico può ragionevolmente ritenersi che l'obbligazione fosse presidiata da un'*actio ex sponsu*. Il rimedio dovette però diventare indisponibile già in epoca repubblicana. Diocleziano dichiarò la libertà di sciogliersi dal fidanzamento. Nel tardo impero, il regime delle arre e dei doni costituì un forte deterrente, di fatto un ostacolo, al rifiuto di adempiere alla promessa di nozze, conseguendo ad esso sensibili spostamenti patrimoniali. I tratti dell'evoluzione registrata dalla materia sono illustrati approfonditamente in R. ASTOLFI, *Il fidanzamento nel diritto romano*, Padova, 1989, a cui rimandiamo.

⁴⁵ Ed infatti, una serie di disposizioni riferite ai coniugi vedevano estesa la loro applicazione ai fidanzati. Questi, ad esempio, erano annoverati tra le *personae exceptae*, in grado di effettuare donazioni reciproche oltre i limiti della legge Cincia e perdevano la qualità di *caelibes* agli effetti della *lex Iulia et Papia*. Erano perseguibili come adulteri e non potevano contrarre matrimonio con gli ascendenti o i discendenti dell'altro. L'uccisione del fidanzato, della fidanzata, dei futuri suoceri, del genero o della nuora perpetrata da uno di essi era considerata parricidio. Il fondo costituito in dote dalla fidanzata ricadeva nel divieto di alienazione di cui alla *lex Iulia de fundo dotali*. Lo *sponsus* poteva agire per l'*iniuria* portata alla fidanzata. Sugli *sponsalia* ed il consolidamento dei loro

Anche qui era determinante il consenso:

Paul. 35 *ad ed.* D. 23.1.7: *In sponsalibus nihil interest, utrum testatio interponatur, an aliquis sine scriptura spondeat. In sponsalibus etiam consensus eorum exigendum est, quorum in nuptiis desideratur. Intellegi tamen semper filiae patrem consentire, nisi evidenter dissentiat, Iulianus scribit.*

Nel commento all'editto, Paolo si sofferma sull'argomento in maniera lineare e sintetica, quasi a voler dissipare dubbi e contrasti ancor vivi in seno alla giurisprudenza.

In primo luogo il giurista chiarisce che l'atto di fidanzamento gode di ampia libertà di forme, escludendo la necessità che lo scambio di dichiarazioni dovesse svolgersi per iscritto e che, per converso, il ricorso all'oralità potesse addursi a motivo di invalidità. Aggiunge che l'assenso al fidanzamento necessita di essere acquisito dai medesimi soggetti chiamati a formularlo in relazione alle nozze. Sottolinea, quindi, che tra i legittimati ad esprimersi andava inclusa la *filia familias*.

Il contenuto della volontà di quest'ultima, però, soggiace ad una presunzione di conformità alle determinazioni paterne, in forza di un principio ricondotto all'opera di Giuliano.

È stato argomentato, non senza una certa dose di persuasività, che, almeno fino al 200 a.C., la volontà di impegnarsi nel fidanzamento da parte della futura sposa non fosse contemplata sul piano giuridico.

In effetti, le disposizioni dell'editto del pretore per mezzo delle quali si stabilivano sanzioni in caso di matrimonio contratto da vedove prima che fosse spirato il *tempus lugendi* si esprimono in

effetti nel corso dei secoli v. E. VOLTERRA, *Ricerche intorno agli sponsali in diritto romano*, in ID., *Scritti giuridici*, I, Napoli, 1991, 339 ss.

modo diversificato a seconda che ci si riferisca al comportamento del *pater familias* della donna (che la ‘assegna in sposa’ – *in matrimonium collocaverit*) ovvero dello sposo (che ‘gli consente di prendere moglie’ – *uxorem ducere passus fuerit*)⁴⁶.

Il quadro sarebbe però mutato in epoca classica⁴⁷, venendo in rilievo la necessità di sommare volontà concorrenti, di regolare l’insorgere di contrasti tra intenzioni paterne e aspirazioni filiali o anche solo di stabilire regole che ne coordinassero i contenuti. A ciò si deve, molto probabilmente, l’elaborazione del meccanismo presuntivo di cui si è fatta menzione⁴⁸.

⁴⁶ A. WATSON, *The law of Persons in the later Roman Republic*, Oxford, 1967, 41 ss.

⁴⁷ La dottrina romanistica è concorde nel ritenere che il consenso della donna agli *sponsalia* abbia conosciuto un rilievo giuridico discontinuo. Le opinioni divergono, però, circa le tappe di questa discontinuità. Già nel secolo scorso si segnalava in argomento la tesi per cui, fino a tutto il diritto classico, la volontà della *filia* fosse irrilevante e che il principio del ‘*non dissentire*’ fosse stato introdotto dai compilatori giustinianeî (S. SOLAZZI, *Le nozze della minorenni*, in *Atti della Real Accademia di Torino*, 51, 1915-1916, 759 ss.). In alternativa, era propugnata l’ipotesi secondo cui la rilevanza esclusiva della volontà del *pater familias* avesse trovato deroghe solo nel diritto classico, per poi riaffermarsi in epoca romano-ellenica (P. BONFANTE, *Corso di diritto romano*, I, Roma, 1925, 227). Altri annotavano che l’affermazione della regola del mancato dissenso da parte della *filia* non aveva subito revoche nel tardoantico (E. VOLTERRA, *Sul consenso della ‘filiafamilias’ agli sponsali*, in ID., *Scritti giuridici*, I, Napoli, 1991, 291).

⁴⁸ Deve osservarsi come il diritto romano non procedette mai a conferire al silenzio un valore giuridico univoco, anche per il diverso peso che, nel corso dei secoli, l’elemento psicologico si vide conferire nella valutazione delle manifestazioni di volontà. Così, se nel processo la *taciturnitas* fu equiparata alla mancata negazione del fondamento delle tesi avversarie, più frastagliato appariva il quadro delle soluzioni dettate con riferimento all’istituto della rappresentanza, dove da un lato era escluso che si potesse essere ritenuti procuratori in mancanza del proprio assenso manifesto, dall’altro si riconosceva che la responsabilità dell’avente potestà nelle azioni adiettie potesse fondarsi sulla mera conoscenza e tolleranza delle attività dei preposti. Sul punto, per la dovizia di fattispecie esaminate, rinviamo a L. SOLIDORO, *La*

I concetti espressi da Paolo si trovano ribaditi ed ampliati in una successiva coppia di passi:

Iul. 16 *dig.* D. 23.1.11: *Sponsalia sicut nuptiae consensu contrahentium fiunt: et ideo sicut nuptiis, ita sponsalibus filiam familias consentire oportet.*

Ulp. *l. sing. de spons.* D. 23.1.12: *Sed quae patris voluntati non repugnat, consentire intellegitur. Tunc autem solum dissentiendi a patre licentia filiae conceditur, si indignum moribus vel turpem sponsum ei pater eligat.*

Il primo dei testi contiene, con elevata probabilità, proprio il parere di Giuliano preso a riferimento da Paolo per elaborare le posizioni espresse in Paul. 35 *ad ed.* D. 23.1.7. Ed infatti, esso ripropone il parallelismo tra *sponsalia* e *nuptiae*, richiamando questi istituti ben due volte ciascuno nel ristretto spazio dell'argomentazione.

Il giurista adrianeo afferma che il consenso ha efficacia costitutiva del fidanzamento e del matrimonio e che rispetto agli *sponsalia*, in analogia a quanto praticato per l'unione matrimoniale, è necessario che sia indagata anche l'intenzione della figlia.

La partecipazione dei futuri sposi alle decisioni riguardanti il fidanzamento, ed in particolare la loro facoltà di dissentire dalle scelte genitoriali, evocata dalle fonti giuridiche passate in rassegna, va però concretamente valutata alla luce dello stato delle relazioni tra genitori e figli nel contesto romano.

Il rapporto padre/figlio, già in Plauto, assume spesso connotati di conflittualità, attrito e antagonismo più che di rispetto e cooperazione. Così, nel *Mercator*, il giovane Carino teme le mire

rilevanza giuridica del silenzio in diritto romano, in *Rivista della Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze*, 2005
<<http://www.rivista.ssef.it/www.rivista.ssef.it/siteb724.html?page=20050919135818316&edition=2010-02-01>>.

del padre Demifone verso la giovane Pasicompsa. Il genitore è pronto ad abusare della *potestas* pur di soddisfare il suo amore nei confronti della donna amata dal figlio, incurante di trasgredire il codice senile e le regole etiche e morali proprie del mondo romano, le quali escludono vi sia ancora spazio per la passione amorosa in persone della sua età⁴⁹.

Il *metus* verso il genitore si affianca al *pudor patris*, che indica ben più di un indeterminato sentimento di vergogna ma designa una specifica forma di inibizione connessa alla sfera delle interdizioni sessuali che i giovani sviluppano quando provano un sentimento amoroso che possa implicare la violazione di un paradigma culturale. Ad ingenerare questa profonda sensazione di disagio è la figura paterna, che, investita dell'autorità di giudicare la negatività di un determinato comportamento nel campo della sessualità e di inibirlo, esercita una indicibile carica repressiva e censoria⁵⁰.

Non può certo negarsi che verso la prole fossero possibili sentimenti di tenerezza e che generazioni diverse si scoprissero in grado di provare reciproca ammirazione. Nella crescita, l'esempio paterno rivestiva comunque una particolare importanza, tanto che Plinio il Giovane ricorda che «[c]iascuno aveva come maestro il proprio padre»⁵¹.

⁴⁹ Plaut. *Mercator* I.2.212-222: Char.: *Metuo miser, ne patrem prehendam, ut sit gesta res, suspicio. hoc quod te rogo responde <quaeso>.* / Acan.: *Quaeso quid rogas?* / Char.: *Num esse amicam suspicari visus est?* / Acan.: *Non visus est. quin quicque ut dicebam mihi credebatur.* / Char.: *Verum, ut tibi quidem visus est.* / Acan.: *Non, sed credebatur.* / Char.: *Vae mihi misero, nullus sum. sed quid ego hic in lamentando pereo, ad navem non eo? sequere.* / Acan.: *Si istac ibis, commodum obviam venies patri; postea aspiciet te timidum esse atque exanimatum: ilico retinebit, rogitabit unde illam emeris, quanti emeris: timidum temptabit te.*

⁵⁰ M. LENTANO, *Le relazioni difficili. Parentela e matrimonio nella commedia latina*, Napoli, 1996, 11 ss.

⁵¹ Plin. *ep.* VIII.14.6.

Tuttavia, ci sono pervenuti esempi inequivocabili di padri che ordinano alle figlie di sposarsi e futuri suoceri che impongono al figlio maschio una compagna di loro gradimento⁵².

Per i *filii familias* doveva apparire assolutamente disagiata optare per atteggiamenti di ribellione: anche a voler trascurare il rischio di essere diseredati, sul piano giuridico essi scontavano quotidiane restrizioni, eliminabili solo attraverso l'intermediazione del genitore, che godeva della piena soggettività giuridica.

In Ulp. *l. sing. de spons.* D. 23.1.12 viene in ogni caso sottolineato che la facoltà della *filia* di discostarsi dal volere paterno non aveva un'estensione illimitata ma poteva esercitarsi in relazione ad una specifica ipotesi: «*si indignum moribus vel turpem sponsum ei pater eligat*».

Se il concetto di '*indignitas moribus*' non sembra bisogno di ulteriori precisazioni, richiamando evidentemente profili di ripugnanza morale, l'impiego dell'aggettivo '*turpis*' nel contesto considerato potrebbe ingenerare equivoci.

In termini generali, il lemma può essere infatti utilizzato tanto per richiamare qualità fisiche quanto per segnalare aspetti che coinvolgono la dimensione interiore e il comportamento di una persona. È 'turpe' tanto ciò che si pone in stridente contrasto con un modello estetico, quanto una predisposizione d'animo o un comportamento assolutamente indesiderabili⁵³.

La prima ipotesi di significato, che legittimerebbe l'opposizione alle nozze con individui deformi, va decisamente

⁵² Sen. *controv.* 2.3.2: *Habui patrern sanae mentis nec tam severum ut crudelis esset, nec tam indulgentem ut incautus. Duxi uxorem quam pater iusserat, nec tamen nuptiarum mearum me paenitet. Fili, nonne saepe excaudui, saepe reconciliatus sum, saepe quod negaveram dedi?*

⁵³ E. FORCELLINI, voce '*Turpis*', in *Lexicon Totius Latinitatis*, Padova, 1940, 837.

scartata⁵⁴. Il matrimonio romano era una scelta familiare su cui pesavano interessi economici, aspettative e ambizioni sociali dei nuclei che combinavano le nozze. L'amore coniugale era ben diverso dalla passione, in cui poteva avere un peso rilevante la gradevolezza fisica⁵⁵.

Peraltro, nello stesso Digesto, le dissonanze dell'aspetto, che fossero tali da incidere sul trattamento giuridico di una persona o sulla regola dettata per una fattispecie, sono richiamate attraverso aggettivazioni inequivocabili quali *portentosus* o *monstruosus*⁵⁶ e mai facendo riferimento all'accezione più materiale della *turpitude*.

Nel contesto considerato, l'espressione '*indignum moribus vel turpem sponsum*' appare allora interpretabile come un'endiadi destinata a rafforzare quei tratti di ripugnanza morale che, se posseduti dal futuro fidanzato, avrebbero legittimato il rifiuto della donna all'unione matrimoniale prospettatale.

6. *La silenziosa 'potentia' della donna romana e il silenzio di quella greca ed ebraica*

L'*excursus* svolto evidenzia come soltanto in ambiente romano risulti assegnato alla futura sposa uno spazio decisionale, per quanto fortemente ristretto.

⁵⁴ In disaccordo, R. ASTOLFI, *Il fidanzamento*, cit., 48 interpreta la fonte nel senso che «la *filia familias* può opporsi al padre soltanto se questi le ha destinato come marito un farabutto o un uomo deforme».

⁵⁵ E. CANTARELLA, *Matrimonio e sessualità nella Roma repubblicana: una storia romana di amore coniugale*, in *Sem. Compl.*, 13, 2001, 21 ss.

⁵⁶ Ulp. *ad l. Iul. et Pap. D.* 50.16.135: *Quaeret aliquis si portentosum vel monstruosum vel debilem mulier ediderit vel qualem visu vel vagitu novum, non humanae figurae, sed alterius, magis animalis quam hominis, partum, an, quia enixa est, prodesse ei debeat? et magis est, ut haec quoque parentibus prosint: nec enim est quod eis imputetur, quae qualiter potuerunt, statutis obtemperaverunt, neque id quod fataliter accessit, matri damnum iniungere debet.*

Il rilievo conferito alla condotta personale del promesso sposo per l'attribuzione alla *filia familias* della facoltà di opporsi agli *sponsalia* organizzati dal *pater* ci impone di guardare alle ricadute che comportamenti e stili di vita non conformi ai modelli culturali e sociali di riferimento avevano nel contesto romano.

Il soggetto *turpis* scontava sanzioni inabilitanti che ne minavano la capacità giuridica.

La principale di queste era senz'altro l'*infamia*⁵⁷.

L'editto del pretore ci consegna una corposa elencazione di *infames*, la quale comprende i militari congedati con disonore, gli attori, i lenoni, i calunniatori, i ladri, i rapinatori, i condannati in seguito ad azioni fondate sulla *bona fides*, chi avesse violato il *tempus lugendi* in materia matrimoniale e, ancora, chi avesse contratto un doppio matrimonio o fidanzamento⁵⁸.

⁵⁷ Attenendosi alla definizione fornita da M.J. GARCÍA GARRIDO, *Diccionario de jurisprudencia romana*, Madrid, 1990, l'*infamia* è la «[p]érdida o disminución de prestigio o de honorabilidad social o jurídica en la que incurren aquellas personas afectadas por una nota censoria, por decisión judicial, disposición de una ley o de un edicto o por falta de estima entre los demás miembros de la sociedad» per cui è '*infamis*' «[a]quella persona que por consituirse en sujeto de infamia tiene una capacidad restringida y es incompatible para el ejercicio de cargo públicos o de actuar como testigo in un litigio».

⁵⁸ Iul. 1 ad ed. D. 3.2.1: Praetoris verba dicunt: "infamia notatur qui ab exercitu ignominiae causa ab imperatore eove, cui de ea re statuendi potestas fuerit, dimissus erit: qui artis ludicrae pronuntiantive causa in scaenam prodierit: qui lenocinium fecerit: qui in iudicio publico calumniae praevanitionisve causa quid fecisse indicatus erit: qui furti, vi bonorum raptorum, iniuriarum, de dolo malo et fraude suo nomine damnatus pactusve erit: qui pro socio, tutelae, mandati depositi suo nomine non contrario iudicio damnatus erit: qui eam, quae in potestate eius esset, genero mortuo, cum eum mortuum esse sciret, intra id tempus, quo elugere virum moris est, antequam virum elugeret, in matrimonium collocaverit: eamve sciens quis uxorem duxerit non iussu eius, in cuius potestate est: et qui eum, quem in potestate haberet, eam, de qua supra comprehensum est, uxorem ducere passus fuerit: quive suo nomine non iussu eius in cuius potestate esset, eiusve nomine quem quamve in potestate haberet bina sponsalia binasve nuptias in eodem tempore constitutas habuerit".

Questi soggetti, che per motivi diversi sono colpevoli di aver violato i *mores*, vedono screditata la propria reputazione nel contesto in cui vivono e sono relegati in una condizione di marcato isolamento sociale⁵⁹. Restano esclusi dai pubblici uffici e dall'esercitare pubblicamente l'accusa a carico di terzi, si vedono precluso il godimento di alcuni diritti di successione, gli è inibita l'assunzione di incarichi tutelari e il loro nome viene cancellato dai registri della tribù.

Affine al discredito proprio degli infami è quello degli individui colpiti da *ignominia*, conseguenza tipicamente collegata all'espulsione dal senato o alla mancata ammissione nel consesso di chi ne avesse diritto, disposta dai censori per bassezza morale. In questo caso, non pare che il sanzionato incappasse nel divieto di conseguire cariche pubbliche o conservare di quelle già ricoperte nè sorgessero per lui ostacoli all'inclusione nell'*album iudiciorum* e alla sua nomina a *iudex* da parte dei magistrati

⁵⁹ In tema, v. M. DE LARDIZÁBAL Y URIBE, *Discurso sobre las penas*, título V, apartado IV (De las penas de 'infamia'), Granada, 1997, 105. Sempre sull'*infamia* in generale, v. A.H.J. GREENIDGE, *Infamia: Its Place in Roman Public and Private Life*, Oxford, 1894; A. D'ORS, *Una nueva lista de acciones infamantes*, in *'Sodalitas': Scritti in onore di A. Guarino*, VI, Napoli, 1984, 2575 ss.; L. FEITOSA, R. GARRAFFONI, *'Dignitas' and 'infamia': rethinking marginalized masculinities in early principate*, in *Studia Historica Historia Antigua*, 28, 2010, 57 ss.; F. CAMACHO DE LOS RÍOS, *La 'infamia' en el Derecho romano*, Alicante, 1997; L. POMMERAY, *Études sur l'infamie en droit romain*, Paris, 1937; O. MARLASCA MARTÍNEZ, *Algunos supuestos de 'infamia' y sus consecuencias jurídicas en las fuentes romanas y medievales*, in *Estudios de Deusto*, 61, 1, 2013, 247 ss.; E. BIANCHI, *Appunti minimi in tema di 'infamia' dell'attore nel regime pretorio*, in *TSDP*, 6, 2013, 1 ss.; U. BRASIELLO, *'Infamia'*, in *Noviss. dig. it.*, 8, Torino, 1962, 641 ss.; M. LAURIA, *'Infames' ed altri esclusi dagli ordini sacri secondo un elenco probabilmente precostantiniano*, in *Iura*, 21, 1970, 182 ss.; A. MAFFI, *La costruzione giuridica dell'infamia nell'ordinamento romano*, in *La fiducia secondo i linguaggi del potere*, a cura di P. Prodi, Bologna, 2007, 41 ss.

giudicanti⁶⁰. Ciò salvo che non fosse stabilito altrimenti da specifiche previsioni legislative⁶¹. Vi era, tuttavia, una *deminutio* del *nomen* e, quindi del grado di rispettabilità e stima di cui il soggetto godeva presso i suoi pari⁶².

La prospettiva di prendere in marito una persona moralmente screditata non si limitava a costituire per la donna un semplice motivo di imbarazzo, posto che ella, in forza del coniugio, era chiamata partecipare della dignità e condizione sociale dello sposo⁶³. Né vanno trascurate le ripercussioni di ordine pratico che si spiegavano sulla *mulier* e i membri della futura *familia* in virtù del fatto che il soggetto chiamato a rappresentarne gli interessi nella comunità sopportasse uno stato di menomazione sul piano giuridico.

⁶⁰ Cic. *pro Cluent.* 42.117, 119-120; 43.122.

⁶¹ Marcell. 3 *dig.* D. 1.9.2.: *Cassius Longinus non putat ei permittendum, qui propter turpitudinem senatu motus nec restitutus est, iudicare vel testimonium dicere, quia lex Iulia repetundarum hoc fieri vetat.*

⁶² Risulta 'ignominiosus' l'«individuo que por su depravada conducta es considerado indigno para optar a la cadidatura de magistrado; o que por su profesión o por encontrarse bajo interdicción civil por haber sufrido condena está incapacitado para realizar actos de cierta categoría o negocios en representación de otros» (M.J. GARCÍA GARRIDO, *Diccionario*, cit., 163). La definizione di 'ignominia' appare talvolta sovrapponibile a quella di 'infamia', rendendo necessario un complicato regolamento di confini a cui guarda, in chiave problematica, S. DI SALVO, *In tema di 'infamia' e di 'postulatio'*, in ID., *Dal diritto romano. Percorsi e questioni*, Torino, 2013, 95 ss. Sulla figura e i suoi ambiti di esplicazione v. B. ALBANESE, *Tudicium contrarium' e 'ignominia' nel mandato*, in *Iura*, 21, 1970, 1 ss.; A. FERNÁNDEZ DE BUJÁN, *Observaciones acerca de las nociones de ignominia e 'infamia' en Derecho Romano*, in *Homenaje a J.B. Vallet de Goytisolo*, IV, Madrid, 1988, 331 ss.; M. HUMM, *Il 'regimen morum' dei censori e le identità dei cittadini*, in *'Homo', 'caput', 'persona'. La costruzione giuridica dell'identità nell'esperienza romana*, a cura di A. Corbino, M. Humber e G. Negri, Pavia, 2008, 283 ss.; J.G. WOLF, *Lo stigma dell'ignominia'*, cit., 491 ss.

⁶³ R. ASTOLFI, *Il matrimonio nel diritto romano classico*, cit., 326 con fonti in nt. 12.

L'ordinamento attico pure conosceva una causa minoratrice della capacità *iure civili* propria di chi avesse dimostrato mancanza di virtù civiche e scarso senso di comunità: *patimia*.

Sul motivo per cui essa non ci è stata tramandata come ostacolo alla celebrazione dell'ἔγγυη non è agevole fare ipotesi e sarebbe arduo attribuire alla diversa attenzione riservata alla moralità del fidanzato un ruolo decisivo qualora si volesse tracciare un discrimine tra la disciplina dell'unione matrimoniale attica e quella romana.

La complessità delle variabili in gioco, quando si tenti una qualunque comparazione, sconsiglia di giustapporre le soluzioni adottate nei diversi contesti per formulare osservazioni che aspirino ad avere il carattere della definitività.

Può però osservarsi che il ruolo assolutamente passivo assegnato dalle fonti alla promessa sposa ateniese, la sua assenza di interlocuzione con il contesto, ricalca pienamente lo stereotipo, di cui è conservata traccia in Omero, Sofocle e Euripide⁶⁴, secondo cui la parola della donna sia 'senza ali', nasca e muoia nel momento in cui è pronunciata, e il silenzio costituisca il miglior ornamento femminile⁶⁵.

⁶⁴ Hom. *od.* XVII, 57; Hom. *od.* XIX, 29; Hom. *od.* XXI, 386; Hom. *od.* XXII, 398; Sof. *Ai.* 293; Eur. *Tro.* 645-655.

⁶⁵ F.M. DOVETTO, *Silenzi e voci di donne nell'antichità classica*, in *Quaderni del CIRSIL*, 9, 2010, 7 osserva come «le poche donne alle quali la tradizione classica attribuisce anche un *logos* sono donne molto particolari, dalle indiscusse capacità seduttive: tale è ad esempio Calipso, che con 'parole incantatrici' (λόγοι αἰψόλοιοι) seduce e trattiene Ulisse per ben sette anni (cfr. Hom. *od.* I, 56). Le stesse parole incantatrici sono quelle di cui si serve Pandora per sedurre gli uomini (Hes. *op.* 76-77); e Pandora è appunto quel 'bel male' (Hes. *Theog.* 585) che Zeus mandò tra gli uomini per punirli. Queste donne, la cui capacità seduttiva riposa per lo più proprio nella voce, ci vengono inoltre descritte spesso nell'atto del cantare, laddove le altre donne non cantano: "non canta

Docile ci appare anche la donna ebraica, che vede nell'essere moglie il naturale compimento della propria esistenza⁶⁶ e si rimette a ciò che del suo futuro matrimoniale deciderà la guida della famiglia.

Neppure al mondo romano è estranea l'idea che la *mulier* esemplare, la *femina honesta*, non debba interferire con la sfera decisionale maschile. Inesperta ed istintiva, essa è esclusa dai traffici giuridici⁶⁷. Eppure la storia ci consegna *mulieres* che si dimostrano in grado di superare lo stato di inferiorità in cui la cultura dominante vorrebbe relegarle e che arrivano a prendere il controllo situazioni e persone, orientandole a loro esclusivo vantaggio. Si tratta di donne che, come la Clodia contro cui si scaglia Cicerone nella *pro Caelio*, esercitano la propria influenza negli affari pubblici e godono della stima di governanti e personaggi in vista⁶⁸.

certo Penelope, mentre tesse la tela: Penelope tesse e piange. Cantano invece le Sirene. Canta Circe, canta Calipso»).

⁶⁶ Così, l'annuncio di sventura riportato in Is. 4.1 parla di un mondo in cui, per la scarsità di uomini, i pochi sopravvissuti saranno contesi dalle donne che anelano a sentirsi chiamare loro spose («*In quel giorno sette donne afferreranno un uomo solo, dicendo: mangeremo il nostro pane, vestiremo il nostro mantello, purché sia pronunciato su di noi il tuo nome, togli il nostro disonore*»).

⁶⁷ Per tutti, v. R. QUADRATO, *'Infirmitas sexus' e 'levitas animi': il sesso 'debole' nel linguaggio dei giuristi romani*, in *'Scientia iuris' e linguaggio nel sistema giuridico romano. Atti del Convegno di Studi Sassari 22-23 novembre 1996*, Milano, 2001, 155 ss., ora in ID., *'Gaius dixit' la voce di un giurista di frontiera*, Bari, 2010, 137 ss.

⁶⁸ Una rassegna di questi personaggi e delle fonti che ne hanno tramandato la memoria è effettuata in N.F. BERRINO, *'Mulier potens': realtà femminili nel mondo antico*, Galatina, 2006. All'emancipazione femminile in prospettiva giuridica guardano invece L. SOLIDORO, *La prostituzione femminile nel diritto imperiale* in EAD., *I Percorsi del diritto. Esempi di evoluzione storica e mutamenti del fenomeno giuridico*, II, Torino, 2014, 3 ss. e in particolare 10 ss.; G. COPPOLA, *L'hexeredatio filiae'. Un esempio di disuguaglianza, ma anche di discontinuità e di emancipazione*

Le loro vicende segnalano come l'elemento femminile a Roma, pur senza giungere sempre agli esiti eclatanti noti alla letteratura, sul piano dei rapporti di fatto, godesse di spazi di iniziativa sconosciuti al mondo greco-attico. Ciò rende più agevole spiegare il motivo per cui, rispetto a decisioni di particolare delicatezza, venisse preso in considerazione anche il suo parere e il suo dissenso fosse in grado di spiegare effetti preclusivi⁶⁹.

Evidentemente, siamo ben lontani da ciò che il *consensus*, nel suo significato più pieno, stava ad indicare. 'Consentire' stava ad indicare la formazione di un comune sentire che, dal piano fisico, poteva operare, per traslato, in quello morale e intellettuale⁷⁰. Nel

femminile, in *'Civitas et Civilitas'. Studi in Onore di F. Guizzi*, a cura di A. Palma, I, Torino, 2013, 130 ss.; EAD., *La posizione giuridica della donna in epoca augustea: aspetti innovatori*, in *'Mujeres en tiempo de Augusto'. Realidad social e imposición legal*, a cura di R. Rodríguez López e M.J. Bravo Bosch, Valencia, 2016, 27 ss.; C. PENNACCHIO, *Normazione imperiale e patrimoni femminili*, in *'Legal Roots'*, 3, 2014, 135 ss.; EAD., *Margini di libertà nel tardoantico. Silenziose voci femminili e spazi di scelta nei lasciti 'mortis causa' delle donne romane*, in *Economia femminile dagli antichi romani ai giorni nostri*, a cura di R. Del Prete e F. Vitelli, Napoli, 2013, 1 ss.

⁶⁹ Sulla necessità che il ruolo sociale della donna e le responsabilità che ella si vedeva attribuite vengano esaminate alla luce del concreto svolgersi dei rapporti interpersonali più che delle formali relazioni giuridiche v. P. GIUNTI, *Il ruolo sociale della donna romana di età imperiale: tra discriminazione e riconoscimento*, in *Index*, 40, 2012, 342 ss.

⁷⁰ La semantica e sintassi del lemma '*consensus*' sono oggetto di esame in C. CASCIONE, *'Consensus'. Problemi di origine, tutela processuale, prospettive sistematiche*, Napoli, 2003, 1 ss. con ampia ricognizione di fonti. Il termine, espressivo del raggiungimento di una 'volontà comune', è ritenuto dotato di un significato fortemente affine a quello di '*conventio*' da cospicua letteratura, a cui possono ascrivere P. BONFANTE, *Il contratto e la causa del contratto*, in ID., *Scritti giuridici varii*, III, Torino, 1921, 127 s.; A. BIONDI, *Contratto e 'stipulatio'*, Milano, 1953, 132; P. CERAMI, (*Ulp. 4 ad ed.*) D.2.14.5. *Congetture sulle 'tres species conventionum'*, in *AUPA*, 36, 1976, 168 nt. 72; R. SANTORO, *Il contratto nel pensiero di Labeone*, in *AUPA*, 37, 1983, 194; A. SCHIAVONE, *La scrittura di Ulpiano. Storia e sistema nelle teorie contrattualistiche del quarto libro 'ad edictum'*, in *Atti del seminario sulla*

caso della *filia*, non può discorrersi né di una convergenza di volizioni su basi paritarie, né tantomeno dell'effettiva approvazione di un'opinione altrui, ossia quella paterna, in ragione di quanto abbiamo detto circa i motivi che fungevano da deterrente all'apertura di un conflitto con il capofamiglia.

ABSTRACT

L'articolo si propone di contribuire ad individuare i margini di autodeterminazione accordati alla figura femminile nel mondo antico attraverso l'analisi del peso delle sue volizioni in materia matrimoniale. L'indagine è svolta con riferimento a tre esperienze giuridiche - greca, romana e ed ebraica - e giunge all'enucleazione di altrettanti modelli di regolamentazione del consenso muliebre alla celebrazione delle nozze. I contenuti delle diverse discipline sono ricondotti, per quanto possibile, all'ideale femminile di riferimento.

The article aims at contributing to the identification of the scope of female right to self-determination in the ancient world through the analysis of the impact of women's decision in matrimonial matters. The investigation scrutinizes three different legal experiences - Greek, Roman and Hebrew - and identifies the same number of regulatory models about female consent to the

Problematica contrattuale in diritto romano, I, Milano 7-9 aprile 1987, 1998, 131. *Contra*, però, tra gli altri, G. MELILLO, *Il negozio bilaterale romano. Struttura ed evoluzione in età classica*, Napoli, 1983, 100, per il quale il '*consensus*' starebbe ad indicare la sussistenza tra più soggetti di una comune visione, mentre la '*conventio*' interverrebbe a segnalare l'effettiva convergenza di intenti.

marriage. Contents of rules are linked, as far as possible, to a relevant feminine standard.

GIOVANBATTISTA GRECO
Dottorando di ricerca in Scienze Giuridiche
Università degli Studi di Salerno
E-mail: ggreco@unisa.it

